



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO l’articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, recante “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”, nella parte in cui attribuisce alla Direzione generale dello sviluppo rurale, il compito di elaborare e coordinare le linee di politica relative al paesaggio rurale;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070 , con il quale, acquisito il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 25 ottobre 2012, è istituito l’Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali (d’ora in avanti O.N.P.R.);

VISTO l’articolo 4, comma 1, del decreto n. 17070/2012, che al fine di conseguire gli obiettivi indicati dal dispositivo, in particolare i punti: *b) censire i paesaggi, le pratiche agricole e le conoscenze tradizionali ritenute di particolare valore;* e *c) gestire il Registro nazionale di cui all’articolo 4, elaborando proposte operative per assicurare la conservazione, la tutela e la valorizzazione dei paesaggi e delle pratiche ivi iscritte;* istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali;

VISTO l’articolo 4, comma 2, del decreto n. 17070/2012 , che declina i compiti dell’O.N.P.R., tra cui quello di identificare e catalogare nel Registro i paesaggi rurali di interesse storico, le pratiche e le conoscenze tradizionali correlate, presenti sul territorio nazionale, definendo la loro significatività, integrità e vulnerabilità, tenendo conto sia di valutazioni scientifiche, sia dei valori che sono loro attribuiti dalle comunità, dai soggetti e dalle popolazioni interessate ed, inoltre, organizza e gestisce la raccolta, l’analisi e la classificazione dei dati assicurando la loro conservazione per le generazioni future e l’accessibilità, anche attraverso un apposito sito internet, ai potenziali fruitori;

VISTO l’articolo 5 del medesimo decreto n. 17070/2012, che detta le procedure per l’inserimento dei paesaggi candidati al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, nonché i casi che possono determinare la cancellazione del paesaggio dal medesimo Registro nazionale;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 luglio 2013, n. 8831 con il quale, a seguito delle designazioni degli Enti interessati, è stata definita la composizione dell’O.N.P.R.;

VISTO il decreto del 16 maggio 2014, n.1398 con il quale, a seguito della presa d’Atto espressa



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

nella seduta del 10 aprile 2014 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono stati approvati i “Criteri di ammissibilità delle candidature dei paesaggi rurali proposti per l’iscrizione al Registro Nazionale” elaborati dall’Osservatorio;

VISTA la richiesta d’iscrizione al Registro nazionale relativa al Paesaggio: “Colline Vitate del Soave”, avanzata dal Consorzio Tutela Vini Soave e Recioto di Soave, trasmessa con nota del 20.01.2015 (prot. in entrata n. 1249 del 20.01.2015) e la relativa scheda di preselezione, seconda le modalità previste dai citati Criteri di ammissibilità;

VISTO il parere positivo alla predisposizione del dossier definito, espresso dall’O.N.P.R. nella seduta del 26.01.2015, a cui hanno fatto seguito le note Dipartimentale n. 4049 del 20.02.2015 e n. 10056 del 18.05.2015, indirizzate al Consorzio Tutela Vini Soave e Recioto di Soave, interessato all’iscrizione del sito;

VISTA la nota del 06.10.2015 (prot. in ingresso 23092 del 04.11.2015), con la quale il Consorzio Tutela Vini Soave e Recioto di Soave ha trasmesso il dossier definitivo di candidatura denominato: “ Colline Vitate di Soave”;

VISTO il Decreto Dipartimentale n.4179 del 20.11.2015, con il quale è stata istituita una Task Force, di supporto all’O.N.P.R., con il compito specifico di effettuare sopralluoghi in campo per la verifica dei requisiti di ammissibilità dei siti candidati, della rispondenza tra quanto riportato sui documenti trasmessi dal proponente e lo stato reale dei luoghi oggetto di candidatura, nonché di redigere il rapporto, datato 24.11.2015, dal quale si evince che il Paesaggio: “ Colline Vitate del Soave”, risulta iscrivibile al Registro Nazionale del Paesaggi Rurali di interesse storico;

VISTO il verbale n. 4/2015, con il quale l’O.N.P.R., nella riunione del 04.12.2015, ai sensi del decreto istitutivo ha espresso, a maggioranza, il parere positivo all’iscrizione del Paesaggio: “Colline Vitate del Soave”, presentato dal Consorzio Tutela del medesimo vino al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di interesse storico;

DECRETA

Art. 1

1. Il Paesaggio Rurale: “Colline Vitate del Soave”, presentato dal Consorzio Tutela Vini Soave e Recioto di Soave” è iscritto al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali d’interesse storico con la menzione riportata in allegato parte integrante del presente decreto.




*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Art. 2

1. Qualora il Paesaggio Rurale, iscritto per effetto dell'articolo 1, perda le caratteristiche originarie che ne hanno determinato l'iscrizione nel Registro Nazionale, l'O.N.P.R., sentiti i soggetti interessati, procede a maggioranza alla sua cancellazione.

Art. 3

1. Il Ministero assicura adeguata pubblicità al Registro Nazionale ed ai Paesaggi ivi iscritti, anche attraverso la sua pubblicazione, in una sezione dedicata e facilmente accessibile, del sito internet istituzionale del Ministero e di quello della Rete Rurale Nazionale.


Maurizio Martina


M.V.B.